

**SCHEMA DI VALUTAZIONE n. 51/2011
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

TITOLO:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1931/2006 includendo la regione di Kaliningrad e determinati distretti amministrativi polacchi nella zona di frontiera ammissibile		
NUMERO ATTO	COM (2011) 461 def.		
NUMERO PROCEDURA	2011/0199 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	27/07/2011		
DATA DI TRASMISSIONE	28/07/2011		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	24/10/2011		
ASSEGNATO IL	01/08/2011		
COMM.NE DI MERITO	3 ^a	Parere motivato entro	13/10/2011
COMM.NI CONSULTATE	1 ^a e 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	06/10/2011
OGGETTO	La proposta di regolamento è diretta a modificare il regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen, in vigore dal 2007, al fine di includere nel regime di traffico frontaliero locale la regione di Kaliningrad.		
BASE GIURIDICA	La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure riguardanti "i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne".		
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ	CONFORME: L'obiettivo della proposta - apportare modifiche alle vigenti norme dell'Unione europea sul traffico frontaliero locale - richiede quindi l'intervento legislativo dell'UE conformemente a quanto previsto dall'articolo 5 del TFUE.		

**PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITÀ**

CONFORME: La presente proposta si limita a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo che essa persegue.

ANNOTAZIONI:

La proposta di regolamento è diretta a modificare il regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen, in vigore dal 2007, al fine di includere nel regime di traffico frontaliero locale la regione di Kaliningrad, permettendo in tal modo agli abitanti della regione di beneficiare delle agevolazioni ad esso connesse.

La normativa vigente ha permesso di evitare l'insorgenza di ostacoli al commercio, agli scambi sociali e culturali e alla cooperazione regionale tra Stati vicini, tutelando allo stesso tempo la sicurezza dello spazio Schengen. Il regolamento n. 1931 ammette per i residenti frontalieri una deroga alle regole generali relative ai controlli alle frontiere previste dal codice delle frontiere Schengen (articolo 4 del regolamento n. 1931) e, a tal fine, autorizza gli Stati membri a concludere accordi bilaterali con i Paesi terzi limitrofi (articolo 13 del regolamento n. 1931) conformemente alle disposizioni in materia di traffico frontaliero locale stabilite dallo stesso regolamento.

Tuttavia, l'applicazione delle norme ordinarie sulla definizione della "zona di frontiera" (articolo 3, punto 2 del regolamento n. 1931) dividerebbe artificialmente la regione di Kaliningrad, negando così alla maggioranza degli abitanti le agevolazioni per il traffico frontaliero locale.

Per questo motivo, la proposta di regolamento – sulla base della seconda relazione sull'attuazione e sul funzionamento del regime di traffico frontaliero locale¹, che ha evidenziato gli effetti positivi di tale regime sulla vita delle persone che vivono vicine a frontiere esterne – prevede di modificare il regolamento n. 1931 al fine di includere l'intera regione (*oblast*) di Kaliningrad tra le zone considerate "zona di frontiera". Inoltre, la proposta prevede che una specifica zona di frontiera sul versante polacco sia riconosciuta anch'essa zona di frontiera ammissibile (fino a 50 chilometri dalla frontiera) affinché l'applicazione della normativa nella regione possa produrre effetti concreti favorendo la cooperazione regionale, il commercio e gli scambi culturali e sociali tra l'*oblast* di Kaliningrad e la Polonia settentrionale.

La proposta non incide sulla definizione generale di zona di frontiera ammissibile – zona a più di 30 chilometri, ma non oltre i 50, dalla linea di frontiera – né sulle norme che si applicano al traffico frontaliero locale a garanzia della sicurezza dell'intero spazio Schengen, ma mira unicamente ad evitare l'isolamento di Kaliningrad dai Paesi direttamente confinanti. A riguardo, si ricorda che la regione è circondata da due Stati membri, la Lituania e la Polonia, e ha già il carattere di zona di frontiera *de facto*.

La proposta di regolamento in esame contribuirà infine alla promozione del partenariato strategico tra l'UE e la Federazione russa, in linea con le priorità stabilite nella tabella di marcia per lo spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia². Il regime di traffico frontaliero locale risponderà alle esigenze di spostamento regolari nella regione interessata offrendo delle agevolazioni ulteriori a quelle già disponibili in virtù dell'accordo UE-Federazione russa sulla facilitazione del visto, in vigore dal 2007.

¹ COM (2011) 47 def. del 9 febbraio 2011

² COM (2010) 171 def. del 20 aprile 2010